



255/18
300/16
1312/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cosenza, dott.ssa Lucia Panzera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 300/16 R.G.A.C. avente ad oggetto Risarcimento danni da sinistro stradale.

TRA

[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende

ATTORE

E

UNIPOL Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Paola (CS) Corso Roma,3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo che la rappresenta e difende

CONVENUTA

CONCLUSIONI come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore formula una domanda di risarcimento danni materiali nella misura di € 7.189,46 e danni fisici nella misura di € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione, spese e competenze di lite, per i danni materiali subiti dal medesimo, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 18/04/2014 alle ore 12,30 circa nel comune di Mendicino (CS) via Colle degli Ulivi, tra l'autovettura [REDACTED]

[REDACTED] proprietà e condotta [REDACTED] e l'autovettura [REDACTED]

[REDACTED] FN di proprietà e condotta da [REDACTED] Si è costituita la Unipol Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo il rigetto della domanda. All'udienza del 26/02/2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.

La prova testimoniale espletata è risultata generica e non ha consentito al Giudicante di pervenire all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, tanto da necessitare l'ammissione della CTU tecnico modale descrittiva e quantitativa del sinistro, per come richiesta dalla convenuta Compagnia. In ordine al sinistro, la cui verifica non si revoca in dubbio, il CTU Ing. [REDACTED] nel suo elaborato peritale, nella parte relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nell'analizzare i punti d'urto dei due veicoli nel chiarire la dinamica del sinistro è pervenuto alla seguente conclusione: " Non esiste commessione tecnico-causale tra la dinamica del sinistro e i danni riportati dai veicoli antagonisti ".

In conclusione, poiché il sinistro per cui è causa non si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore, rilevato che dalla CTU espletata è emersa l'assoluta incompatibilità tecnico-causale tra la dinamica del sinistro ed ogni singolo danno riportato da entrambi i veicoli sinistrati, la domanda deve essere rigettata.

Le spese e competenze del CTU, sono poste a carico della UNIPOL Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., come già liquidate con separato decreto;

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cosenza, definitivamente decidendo così provvede:

Rigetta la domanda attorea;

Le spese e competenze del CTU, sono poste a carico di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. come già liquidate con separato decreto;

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che si liquidano in misura complessiva di € [REDACTED] per spese e compensi oltre Iva e Cap come per legge.

Cosenza, 01 marzo 2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
COSENZA

Depositato in Cancelleria.
Cosl. n. 5 MAR. 2018

Il Cancelliere
dott.ssa Erminia Ferraro

Il Giudice di Pace
dott.ssa Lucia Panzera

Lucia Panzera





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

La presente copia, composta di n. 3 pagine, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio e viene rilasciata in

forma esecutiva a richiesta del Sig. AVV. ANTONIO PAVALLI per uso ESECUZIONE

Cosenza, 16 MAR 2018

IL CANCELLIERE
[Signature]

